

Prot. MCO/314

Roma, 03-08-2004

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



→ Alla FIMMG
Sezione Provinciale di Roma
Grattacielo Italia - Piazza G. Marconi 25

Direzione Centrale
Prestazioni
a Sostegno del Reddito

R O M A

Coordinamento Generale
Medico Legale

e.p.c.: Alla Agenzia INPS

IMM 1/32/68

GROTTAFERRATA (RM)

Oggetto: Prestazioni economiche di malattia. Quesiti.



Con riferimento alla nota INPS n. 2004, concernente l'oggetto, si forniscono le seguenti precisazioni.

Relativamente alla certificazione rilasciata dalle strutture di pronto soccorso, si chiarisce che la stessa, limitatamente alla giornata in cui è stata effettuata la prestazione, è considerata valida dallo scrivente Istituto, se ovviamente completa dei requisiti necessari (firma leggibile del medico, redazione su carta intestata, indicazione delle generalità dell'assistito, della data di rilascio e della diagnosi).

La validità, ai fini erogativi di interesse, di certificazioni riportanti prognosi successive al giorno di effettuazione della prestazione è riconosciuta (v. circolare INPS n. 136 del 25.7.2004) soltanto quando il giudizio prognostico è riferito, in rapporto all'infermità denunciata, all'incapacità lavorativa specifica e non, cioè, alla semplice prognosi clinica.

Nel caso, il lavoratore dovrà peraltro indicare anche i dati relativi all'azienda presso cui è occupato, la sua abituale residenza e l'eventuale diverso recapito durante la malattia.

Si conferma altresì che, ai medesimi fini erogativi INPS, la certificazione di malattia è ritenuta valida (v. circ. INPS n. 99 del 13.5.1996) pure se è stata redatta su ricettario privato e rilasciata dai

00144 ROMA
Via Ciriaco il Grande, 21
Tel.: 06 59 05 41 40
Fax: 06 59 05 50 79
E-mail: sostegnoreddito@inps.it
C.F. 80 07 87 50 587
P.I. 021 211 51 001

INPS - 0005 - 03/08/2004 - 0002100

medici diversi da quelli di "libera scelta" (es. medico specialista, libero professionista, medico operante presso ospedali o case di cura), a condizione che contenga tutti i requisiti

Tanto vale ovviamente anche per la copia da inviare al datore di lavoro.

Premesso infine che, per quanto concerne l'obbligo di inviare all'INPS (oltre che al datore di lavoro) la certificazione, la legge non prevede esclusioni correlate alla durata dell'evento, si chiarisce che, in base ai criteri vigenti (v. circ. INPS n. 147 del 15.7.1996, par. 3), sempre ai fini erogativi in questione, la sussistenza dello stato morbo è in linea di massima riconoscibile per il solo giorno che precede immediatamente quello del rilascio della certificazione; allo scopo è necessario peraltro che la data di inizio della malattia dichiarata dal lavoratore sul certificato coincida con il predetto giorno.

Il Dirigente Responsabile
Area prestazioni connesse alla diminuzione
della capacità lavorativa
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Dr. Guido Poletti

Il Coordinatore Centrale Medico-legale
Responsabile Nazionale
Area Malattia e Maternità

Dott.ssa Lia De Zorzi

